

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (A.D.E.) PREVISTO ALL’ART. 87-BIS DEL R.R. PUGLIA 18/01/2007 N. 4, A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ART.50, COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023.**

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Capitolato prestazionale ha per oggetto l’appalto del Servizio dell’Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) ai sensi dell’art. 87-bis del Regolamento Regionale Puglia del 18 Gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii. e, in attuazione del Piano Sociale di Zona del Comune di Foggia per il triennio 2022/2024 come approvato con Deliberazione n. 03 del 24.08.2023 del Coordinamento Istituzionale successivamente, adottato dalla Commissione Straordinaria (nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.2021 e successivo D.P.R. del 02.12.2022) con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Foggia in data 26.09.2023 con Deliberazione n.134 e la Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 19 ottobre 2023;

Il servizio consiste in prestazioni domiciliari rivolte a famiglie in situazioni di disagio socio-relazionale in cui sono presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione.

È un servizio a forte valenza preventiva, ma si connota, altresì, anche per la funzione di sostegno tanto in favore dei minori, quanto in favore delle famiglie.

Ha come finalità prevalenti quelle di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali dei minori nonché di supportare e rafforzare le funzioni genitoriali.

L’assistenza Educativa Domiciliare si connota anche come intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni e dei problemi dei minori da parte dei familiari, a riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali, a promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di cura e di educazione, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli, a prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione e/o a facilitare il re-ingresso in famiglia dei minori previamente allontanati.

Operativamente si tratta di superare culturalmente il concetto di “mancanza” per approdare al concetto di “competenza”: preparazione della persona e della comunità che cercano di trovare, con il sostegno di tecnici e professionisti del settore, le capacità di operare dei cambiamenti, di scoprire la possibilità di essere soggetti attivi di percorsi positivi che permettano di riconoscere i bisogni, affrontare i problemi ed acquisire ulteriori competenze ed autonomie.

Gli interventi educativi domiciliari sono un’opportunità educativa offerta ai minori e alle loro famiglie per attivare o riattivare capacità e potenzialità inespresse o inutilizzate e acquisirne di nuove. L’intervento domiciliare permette di conciliare obiettivi di sostegno e attivazione dell’intero nucleo con una necessità di tutela dei minori presenti: è uno strumento adeguato e di immediata utilità a garanzia di una progettualità di lavoro con le famiglie in carico ai Servizi Sociali.

Risulta, dunque, importante e fondamentale il lavoro sinergico tra gli Assistenti Sociali territoriali, le Equipe multidisciplinari integrate d’Ambito e gli operatori messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria al fine di costruire progetti in cui sia chiaro il mandato e la finalità delle diverse figure implicate e la fase del processo di tutela in cui l’intervento si colloca.

**ART. 2 – OBIETTIVI E FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) si configura come un intervento con finalità di prevenzione, in quanto prevede l’erogazione di interventi a sostegno della genitorialità

Procedura Negoziata sotto soglia art.50 comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.36/2023 per l’affidamento del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.) ai sensi dell’art. 87-bis del R.R. Puglia 18/01/2007 n. 4

*Capitolato prestazionale*

presso il domicilio delle famiglie in situazione di disagio socio-relazionale, in cui vi siano minori che presentino difficoltà relazionali o siano a rischio di devianza sociale o di emarginazione. Inoltre, il servizio promuove la crescita ed il benessere globale del minori all'interno del proprio contesto territoriale e del proprio nucleo familiare attraverso azioni che mirino ad evitare forme di tutela più forti, come l'allontanamento dalla famiglia d'origine.

Analiticamente, il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. Accompagnare i nuclei familiari, nella gestione della funzione educativa, in presenza di problematiche della sfera organizzativa e relazionale;
2. Offrire supporto qualificato e funzionale al mantenimento del minore nella propria famiglia;
3. Favorire e/o sollecitare un approccio integrato tra i servizi socio-sanitari, le istituzioni e le reti territoriali;
4. Promuovere ed adottare sul territorio comunale azioni di percorsi di rientro del minore nella propria famiglia di origine;
5. Supportare le famiglie con strumenti per superare le difficoltà che si incontrano nel percorso di rientro in famiglia;
6. Mettere in grado la famiglia di origine di accompagnare il proprio figlio verso l'affido tollerando i cambiamenti che questo produrrà;
7. Affiancare la figura dell'educatore alla famiglia, quale figura di supporto alle attività educative dei minori per quei nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di genitori inesperti o impossibilitati ad accudire ed educare i figli;
8. Promuovere percorsi di integrazione di minori a rischio di devianza per suscitare maggiore certezza e condivisione delle regole, sviluppare la capacità di affrontare il conflitto in modo consapevole e costruttivo;
9. Capire l'importanza delle regole per vivere bene insieme, acquisire responsabilità, sviluppare la capacità di dialogo e accettare gli altri;
10. Attivare e sostenere i rapporti tra nucleo familiare, servizi socio sanitari territoriali e istituzioni scolastiche.

### **ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

I destinatari del servizio sono i nuclei familiari con:

- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà nell'assicurare loro un'armonica crescita psico-fisica ed una adeguata socializzazione, o siano impossibilitate a garantire loro cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa a fronte, anche, di problematiche che comportino emarginazione e disadattamento;
- minori ospitati in comunità/strutture educative per i quali si possa prevedere il rientro nella famiglia di origine, laddove si riscontri che l'inserimento nel servizio potrebbe comportare miglioramento delle condizioni psico-socio-familiari, nonché ambientali del minore;
- minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico;
- minori a rischio di devianza ovvero già destinatari di provvedimenti dell'autorità di polizia o giudiziaria.

L'individuazione dei destinatari spetta al Servizio Sociale professionale e alle Equipe multidisciplinari integrate d'Ambito che formulano un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

di concerto, ove necessario, con altri servizi territoriali sociali e/o sanitari che hanno in carico il minore e/o il suo nucleo familiare.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di n. 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga "tecnica" del contratto relativa al presente appalto nella misura strettamente necessaria ad assicurare il servizio nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

#### **ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO – COSTI PER LA SICUREZZA**

L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari ad € 297.569,00 al netto dell'IVA come per legge, mentre quello relativo agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a € 5.951,38 al netto dell'IVA come per legge.

Si precisa che nella formulazione dell'offerta la Ditta dovrà espressamente distinguere l'importo della fornitura del servizio dall'importo dei costi per la sicurezza.

#### **ART. 6 – ACCESSO AL SERVIZIO**

L'accesso al Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) avviene secondo le procedure di seguito descritte.

Il Servizio Sociale Professionale e/o le Equipe Multidisciplinari Integrate d'Ambito individuano le famiglie potenzialmente destinatarie del servizio, previa indagine socio familiare.

In seguito viene predisposto un primo incontro con la famiglia finalizzato alla valutazione con la stessa sui possibili interventi da realizzare; successivamente, di concerto tra il Servizio Sociale Professionale, le Equipe Multidisciplinari Integrate d'Ambito, l'educatore, la famiglia, il minore, ove necessario, ed eventualmente altri soggetti interessati viene elaborato e definito il "Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)" nel quale si stabiliscono: azioni, tempi (ore di assistenza domiciliare settimanali), decorrenza, obiettivi, responsabilità e impegni di ciascuno, verifiche.

Con cadenza mensile il "Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)" verrà verificato rilevando il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, i punti di forza e i punti di criticità, ed eventualmente rimodulato in ragione delle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dell'erogazione del servizio.

#### **ART.7 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO.**

Sono prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE):

**1. gli interventi educativi rivolti direttamente al minore**, in rapporto all'età degli stessi, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l'organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori).

Nello specifico, dovranno essere svolte le seguenti attività:

- Attività educative, capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e sviluppare le capacità possedute dal minore;
- Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, l'interiorizzazione delle regole di convivenza;
- Attività complementari nei percorsi di affidamento familiare;
- Affiancamento e supporto nell'inserimento del minore nel contesto scolastico ed extrascolastico anche mediante la partecipazione dello stesso ad attività ludiche, sportive,

laboratoriali (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.) e iniziative varie;

- Iniziative ed interventi di integrazione tra il minore ed il contesto scolastico volti a favorire l'istruzione nonché l'apprendimento professionale ed il recupero del disagio ed il superamento delle difficoltà scolastiche;
- Supporto extrascolastico pomeridiano nelle attività di studio tese a colmare lacune nell'apprendimento;
- Attività di orientamento e bilancio delle competenze;

**2. gli interventi a sostegno della famiglia** nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l'educazione all'ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell'imparare a gestire il rapporto con i servizi ed istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo.

Nello specifico dovranno essere svolte le seguenti azioni:

- Interventi nelle dinamiche affettivo relazionali intrafamiliari per una efficace relazione minore/famiglia;
- Interventi di stimolo e responsabilizzazione dei genitori per lo svolgimento dei compiti educativi utili ad una idonea crescita dei minori (idonea alimentazione, cura dell'igiene personale, cure sanitarie, cura dell'abitazione, cure affettive e relazionali, ecc.);
- Sostegno ed accompagnamento delle figure genitoriali e delle altre eventuali figure adulte di riferimento del minore, nei processi educativi di cambiamento degli stili di vita, al fine di favorire il rientro da situazioni di disagio o devianza;
- Attività di welfare leggero come l'affiancamento presso uffici e servizi territoriali di vario genere anche per il disbrigo di piccole pratiche che dovranno essere garantite al fine di perseguire gli obiettivi individuati nel progetto educativo domiciliare;

**3. le attività di coordinamento e di mediazione** con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio (scuola, centri diurni, società sportive, associazioni culturali, centri estivi, centri ludici, ....);

**4. gli interventi di promozione dell'autonomia dei genitori** nell'accesso a prestazioni e servizi sociali e socio sanitari, la funzione di collegamento con l'intera rete di servizi, la creazione di una rete formale ed informale di supporto alla famiglia.

**Non** rientrano tra le prestazioni del servizio A.D.E. le attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti scolastici.

#### **ART.8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.**

Il modello operativo è improntato al lavoro di equipe. L'intervento si modula, per quanto attiene i tempi, le prestazioni da erogare e le ore di servizio da impegnare, in relazione ai bisogni del minore e del nucleo familiare, sulla scorta del P.E.I. formulato dal Servizio Sociale Professionale, dalle Equipe Multidisciplinari Integrate d'Ambito e dagli operatori individuati per il caso che costituiscono l'equipe operativa (educatori, assistente sociale e psicologo).

Il Servizio Sociale professionale e le Equipe Multidisciplinari d'Ambito provvederanno a:

- individuare i nuclei per i quali attivare il servizio;
- proporre l'attivazione del servizio di A.D.E.;

- predisporre un primo programma teso all'osservazione della situazione e all'individuazione di possibili interventi da realizzare.

Nel contempo verrà incaricato l'educatore di riferimento.

Il rapporto educatore/minore varierà in relazione alla complessità dell'intervento da realizzare, alla composizione del nucleo familiare e al numero dei figli minorenni, tutti potenziali destinatari degli interventi.

In relazione al P.E.I. la durata degli interventi programmati e le prestazioni di servizio da assicurare su ogni minore e nucleo preso in carico possono essere:

- a breve termine → da 2 a 4 mesi;
- a medio termine → da 4 a 8 mesi;
- a lungo termine → da 8 a 12 mesi.

La formula temporale adottata potrà essere suscettibile di variazione sia in diminuzione che in ampliamento a seguito di valutazione *in itinere* ed *ex post* del percorso.

Gli orari dovranno essere strutturati sempre tenendo conto del P.E.I.; in ogni caso, il servizio dovrà essere effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 21.30.

Il servizio dovrà essere effettuato nell'arco dei giorni feriali, fatta salva la possibilità, in casi di necessità accertata, di prolungarlo nei giorni festivi.

Il P.E.I. comprende, in funzione degli obiettivi assistenziali individuati, l'indicazione della durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti dell'intervento stesso.

La Ditta Aggiudicataria deve, in ogni caso, segnalare ai referenti del servizio ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del progetto di intervento individuale. Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno raccolti dal Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione o altra persona dallo stesso designata che farà le opportune verifiche.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al Dirigente del Servizio Sociale e al Responsabile dell'Ufficio di Piano relazione trimestrale circa l'andamento del servizio che indichi inoltre, il dettaglio delle prestazioni effettuate proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità.

#### **ART. 9 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO**

L'affidataria, per lo svolgimento del servizio, dovrà impiegare il seguente personale:

**n. 1 Assistente sociale, anche con funzioni di coordinatore**, da impiegare nel servizio per almeno n. 30 ore settimanali per 50 settimane, per un totale di 1.500 ore, in possesso di Diploma di Laurea in Servizio Sociale oppure una Laurea triennale nella classe 6 – Scienze del Servizio Sociale (DM 509/1999) o nella classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/2004), ovvero Laurea Magistrale o Laurea Specialistica nella classe 57/S-Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999), oppure una Laurea Magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (DM 270/2004), nonché abilitazione alla professione di Assistente sociale specialista con iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali Sez. A ovvero abilitazione alla Professione di Assistente sociale con iscrizione all'Albo degli Assistenti sociali Sez. B, nonché di comprovata esperienza nel coordinamento delle strutture e/o dei servizi socio-assistenziali, almeno quinquennale;

**n. 6 Educatori professionali socio-pedagogici**, per almeno n. 36 ore settimanali cadauno, per 50 settimane, per un totale di 10.800 ore i quali, in virtù di quanto disposto dagli artt. 87-bis e 46 del R.R. Puglia n. 4/2007, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui alla L.

27 Dicembre 2017, n. 205 (possessiono del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione o altra denominazione) e di comprovata esperienza nel settore, almeno annuale;

**n. 1 Psicologo**, da impiegare nel servizio per almeno n. 30 ore settimanali per 50 settimane, per un totale di 800 ore, in possessiono della Laurea Specialistica nella classe 58/S Psicologia (3+2) ovvero della Laurea in Psicologia secondo l'Ordinamento previgente (Vecchio Ordinamento), ovvero della Laurea Magistrale ai sensi del DPR 270/2004, nonché con iscrizione al relativo Albo Professionale degli Psicologi – Sezione A e con esperienza almeno triennale in attività ed interventi di cui al servizio oggetto del presente affidamento.

**ART. 9.1 – COMPITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI**

L'affidataria del servizio e, per essa, gli operatori impiegati nello stesso dovranno svolgere le prestazioni di cui all'art. 7 del presente Capitolato prestazionale, ciascuno coerentemente con la propria qualifica e con il ruolo assunto nella gestione del servizio.

Il personale impiegato, in particolare, dovrà adempiere a tutti gli interventi per come definiti nel Progetto Educativo individualizzato (P.E.I.), attivato su valutazione e richiesta del Servizio Sociale, concordato con l'Equipe del servizio, con la famiglia, con gli operatori scolastici e con gli altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori.

L'**assistente sociale in veste di coordinatore**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

- programmare, organizzare, gestire e rendere operativo il gruppo degli educatori domiciliari;
- collaborare attivamente con le Equipe multidisciplinari integrate dell'Ambito Territoriale di Foggia, con i referenti dei Centri per le Famiglie e degli altri servizi territoriali che si occupano di minori;
- monitorare e verificare le attività e l'attuazione dei P.E.I. attivati;
- verificare e controllare le attività di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio, sia nell'attuazione delle singole competenze che nell'ambito del lavoro della/e equipe interne;
- essere responsabile del foglio delle presenze giornaliere del personale impiegato, rilevandone le presenze;
- effettuare periodiche riunioni con il Responsabile dell'Ufficio di Piano e/o con suoi delegati;
- segnalare eventuali assenze/sostituzioni/variazioni del personale in servizio;
- riorganizzare il servizio in caso di riadattamenti dovuti alle esigenze degli utenti, alle assenze degli operatori, a sopravvenuti eventi del contesto socio-sanitario e socio-economico che incidano direttamente sul servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, adattare il servizio a sopravvenute misure di contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19);
- verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute;
- partecipare attivamente all'esecuzione delle attività e delle finalità previste;
- evidenziare l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- organizzare, insieme agli operatori e agli utenti, il programma mensile e l'orario settimanale lavorativo;
- verificare l'andamento dei piani personalizzati, mediante una raccolta sistematica di elementi utili alla programmazione degli interventi educativi ed assistenziali.

Nel contempo, l'**assistente sociale** dovrà svolgere altresì attività riconducibili alla propria qualifica professionale e, in particolare, seppur a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:

- identificare gli strumenti d'intervento più adatti al singolo individuo;

- attuare i percorsi da seguire, elaborandoli anche all'interno di équipe multidisciplinari.

Gli **educatori professionali socio-pedagogici**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno:

- conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio;
- essere in grado di leggere i bisogni specifici del minore e di relazionarsi con esso;
- intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto;
- valutare i risultati ottenuti;
- lavorare in sinergia con gli operatori di altri servizi eventualmente coinvolti;
- svolgere, organizzare e gestire gli interventi dei Progetti Educativi Individualizzati;
- raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sugli utenti, di elementi utili alla discussione ed alla programmazione e revisione degli interventi educativi ed assistenziali;
- collaborare con il Coordinatore nell'aggiornamento continuo del fascicolo individuale degli utenti comunque ogni qualvolta vi sia un cambiamento significativo della condizione psicosociale, o vi siano eventi la cui registrazione sia utile o necessaria ai fini del progetto individuale definito a seguito della valutazione oggettiva effettuata dall'èquipe interna.

Lo **psicologo** dovrà procedere al compimento ed esecuzione di tutte quelle prestazioni che mirino all'attuazione dei singoli P.E.I., fornendo *counseling* e sostegno psicologico ai destinatari del servizio. Inoltre, dovrà costantemente cooperare con il gruppo degli operatori impiegati nel servizio, fornendo il proprio apporto derivante dalle risultanze delle prestazioni specialistiche svolte, per migliorare gli interventi previsti in favore di ciascun beneficiario.

#### **ART. 9 - PROCEDURA DI GARA E SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE - AVVALIMENTO**

Possono partecipare alla gara i soggetti individuati ai sensi dell'artt. 99 e 100, del D.Lgs. n. 36/2023 e cioè i soggetti rientranti nella definizione normativa di "operatore economico", in forma singola o associata.

La procedura di gara si svolgerà, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, secondo le procedure negoziate di cui all'art. 50 del D.Lgs n. 36/2023.

E' ammesso il ricorso all'avvalimento dei requisiti nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE Me.P.A.**

Per l'affidamento del servizio verrà eseguita la procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art.50, co.1, lettera c) del D.Lgs.n.36/2023 ( in considerazione dell'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria).

Si procederà all'invito degli Operatori in possesso dei requisiti per la procedura negoziata, attraverso invio Richiesta (RdO) sul Mercato Elettronico della P.A. ( Me.P.A.). Gli Operatori economici dovranno, pertanto, essere registrati e abilitati ad operare sulla piattaforma Me.P.A. nel momento in cui la Stazione appaltante invierà l'RdO.

Le offerte dovranno essere presentate nel termine indicato dalla RdO, che sarà fissato in 15 giorni dal ricevimento della RdO stessa.

Il servizio sarà affidato in un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'esigenza dell'Ambito Territoriale Sociale di Foggia di acquisire un unico interlocutore al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti.

#### **ART. 11 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Procedura Negoziata sotto soglia art.50 comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.36/2023 per l'affidamento del servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.) ai sensi dell'art. 87-bis del R.R. Puglia 18/01/2007 n. 4  
*Capitolato prestazionale*

La selezione sarà effettuata mediante il ricorso al criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente all'importo a base d'asta, valutato alla luce dei criteri di valutazione dell'offerta di cui all'art. 8 del presente Capitolato prestazionale, conformemente a quanto previsto dall'art.108 del D.Lgs. n. 36/2023 ed a quanto contenuto nel Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi approvato con Deliberazione n. 03 del 24.08.2023 del Coordinamento Istituzionale successivamente, adottato dalla Commissione Straordinaria ( nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.2021 e successivo D.P.R. del 02.12.2022) con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Foggia in data 26.09.2023 con Deliberazione n.134 e la Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 19 ottobre 2023;

**ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Offerta Tecnica</b>	80
<b>Offerta Economica</b>	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**ART. 12.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

**A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA (max. 25):**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Dotazione strumentale   | <b>Punti 3</b> |
| 2. Capacità di contenimento del turn over degli operatori  | <b>Punti 2</b> |
| 3. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro  | <b>Punti 5</b> |
| 4. Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali   | <b>Punti 4</b> |
| 5. Qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all' interno dell' impresa; | <b>Punti 5</b> |
| 6. Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste per l'espletamento del servizio                           | <b>Punti 3</b> |
| 7. Presenza sedi operative sul territorio  | <b>Punti 1</b> |
| 8. Accreditamento dell'Impresa   | <b>Punti 2</b> |

**B. QUALITA' DEL SERVIZIO (max. 55):**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Capacità progettuale  | <b>Punti 20</b> |
| 2. Esperienze e attività documentate sul territorio sul quale si intende svolgere l'attività                   | <b>Punti 6</b>  |
| 3. Professionalità degli operatori impegnati nel servizio  | <b>Punti 10</b> |
| 4. Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti     | <b>Punti 5</b>  |
| 5. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfazione dell' utenza | <b>Punti 6</b>  |

- |  |                |
|--|----------------|
| 6. Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio  | <b>Punti 2</b> |
| 7. Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività | <b>Punti 3</b> |
| 8. Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei servizi erogati  | <b>Punti 1</b> |
| 9. Possesso della Carta dei Servizi  | <b>Punti 2</b> |

Per l'assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per ognuno dei punti sopraindicati, sono stati previsti cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) dei punteggi come seguono:

**OTTIMO:** sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione;

**BUONO:** sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione;

**SUFFICIENTE:** sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione;

**SCARSO:** sarà assegnato il 25% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione;

**INSUFFICIENTE:** sarà assegnato lo 0% del punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione.

Non saranno ammessi alla successiva fase della presentazione e valutazione dell'offerta economica i candidati che, nella valutazione dell'offerta tecnica, non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di minimo 48 punti su 80 punti massimi assegnabili.

#### **ART. 12.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Ai sensi dell'art. 55, della L.R. n. 19/2006, si dovrà affidare il servizio con procedura ad evidenza pubblica secondo modalità che consentano il confronto tra più soggetti e più offerte valorizzando prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti operano rispetto all'elemento prezzo che l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia, con la Deliberazione n. 03 del 24.08.2023 del Coordinamento Istituzionale successivamente, adottata dalla Commissione Straordinaria (nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.2021 e successivo D.P.R. del 02.12.2022) con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Foggia in data 26.09.2023 con Deliberazione n.134 e la Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 19 ottobre 2023, ha fissato al 20%.

Pertanto, nella procedura di affidamento del servizio, durante la valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio pari al 20 % del punteggio complessivo.

Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, il Comune di Foggia adotta la seguente formula di calcolo, in linea con la Linea Guida n. 2 dell'ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016:

Alla Ditta che avrà proposto il **massimo ribasso sull'importo posto a base di gara**, la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 20 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula:

$$\left( \frac{R_i}{R_{max}} \right)^{\alpha} \cdot x \cdot 20$$

dove

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente  $i$ -simo

$R_{max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,5$

*N.B.: Si ricorda che elevare un numero a 0,50 equivale ad effettuare la radice quadrata.*

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100 – 20 dove 20 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.

### **ART. 13 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI E GRADUATORIA**

L'appalto verrà assegnato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Il punteggio totale finale, secondo la documentazione esibita dall'impresa, è composto dalla somma dei punteggi ottenuti nei tre elementi:

*“OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TECNICA (data a sua volta dalla somma dei punteggi QUALITA' ORGANIZZATIVA + QUALITA' DEL SERVIZIO)”*

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

### **ART. 14 – ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIA**

Nell'espletamento del servizio il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento con l'indicazione di appartenenza alla Ditta aggiudicataria.

La Ditta appaltatrice avrà cura di tenere aggiornate le cartelle personali di ogni utente, dove risultino le generalità complete, il piano educativo individualizzato, le valutazioni ed osservazioni degli operatori che concorrono all'attuazione del progetto educativo. Dovrà essere, altresì, tenuto un diario mensile delle attività svolte dagli utenti e dei risultati raggiunti.

Nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le cartelle personali, a richiesta, devono essere esibite al beneficiario dell'intervento, a persona da lui espressamente delegata, ai soggetti della tutela e curatela, nonché ai soggetti formalmente incaricati della verifica.

Le cartelle personali devono essere conservate per tutta la durata del servizio. In caso di interruzione delle attività, la Ditta appaltatrice dovrà depositare le cartelle personali presso il Servizio Sociale e Prevenzione.

La Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del servizio disciplinato dal presente atto, si impegna a fornire l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà nel servizio, con l'indicazione delle generalità e della residenza, copia dei titoli di studio e *curriculum* professionale.

Non è prevista la sostituzione definitiva del personale comunicato all'avvio del servizio, salvo che per comprovati e giustificati motivi (recesso volontario del dipendente, decesso, etc...). La sostituzione deve essere preventivamente comunicata all'Ente che valuterà il CV dell'operatore che sarà impiegato nel servizio in sostituzione del precedente, proposto dall'aggiudicatario.

La Ditta Appaltatrice, nel caso di assenza momentanea del personale per malattia, ferie, ecc., si impegna a garantire l'immediata sostituzione, senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.

Le sostituzioni dovranno avvenire con altre figure professionali in possesso della medesima qualifica ed esperienza, previa comunicazione all'Ente dei motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare, che devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.

Inoltre, sarà cura della Ditta aggiudicataria predisporre, prima dell'avvio del servizio, d'intesa con il Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, un adeguato sistema di documentazione (archivio contenente dati anagrafici e attività laboratoriali a cui l'utente partecipa, etc.), onde consentire durante l'intera attività la costante verifica e monitoraggio delle attività svolte durante lo svolgimento del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE).

#### **ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:

- Redigere e trasmettere al Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione al Responsabile dell'Ufficio di Piano una relazione trimestrale sull'andamento e sulla valutazione del servizio reso;
- Garantire la copertura del servizio mediante sostituzione, nella stessa giornata, del proprio personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, nonché di quanti che, a giudizio del Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio;
- Garantire la continuità della prestazione del medesimo operatore assegnato al nucleo familiare come stabilito nel P.E.I., limitando il "turn-over" al minimo indispensabile e giustificandolo adeguatamente;
- Assicurare il servizio appaltato per tutti i giorni stabiliti nel P.E.I.;
- Trasmettere trimestralmente, al Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.p.r n.445/2000, attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali e antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
- Esibire in qualsiasi momento, su semplice richiesta, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata l'Ambito stesso comunicherà alla ditta e all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- Comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile della sicurezza ( L. n. 81/08);
- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del Servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita polizza assicurativa, sollevando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità a seguire;
- Garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del

4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

- Rispettare gli obblighi di rendicontazione delle attività di cui al presente Capitolato Prestazionale;
- Effettuare riunioni periodiche tanto con riferimento alla Equipe interna di lavoro, quanto con riferimento alle Equipe Multidisciplinari d'Ambito;
- Avere, preferibilmente, una sede operativa nel Comune di Foggia e un recapito telefonico attivo. L'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il recapito telefonico della sede operativa dovranno essere comunicati al Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione all'avvio del servizio e opportunamente pubblicizzati.

Ancora, sono a carico dell'aggiudicatario:

- a. tutto quanto specificato nel Progetto presentato in sede di offerta;
- b. il materiale necessario all'espletamento delle prestazioni oggetto di servizio;
- c. ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione integrale del servizio, che non sia a carico dell'Ente.

#### **ART. 16 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'Impresa si obbliga a sollevare e manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante da eventuali danni diretti o indiretti, a persone o cose, che propri dipendenti o terzi dovessero subire nell'espletamento del servizio.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Ambito Territoriale Sociale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese in alcun modo dall'appaltatore, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria si impegna, altresì, ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d'ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno o incidente che, in itinere, potesse derivare all'espletamento del servizio in appalto.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, la ditta aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato prestazionale sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente Capitolato prestazionale, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

L'aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare, entro la data di inizio del servizio, il nominativo del Coordinatore e del personale che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale del Comune di Foggia.

La Ditta aggiudicataria provvede, entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione, a trasmettere all'Ambito Territoriale Sociale di Foggia copia delle polizze assicurative stipulate e copia dei contratti di lavoro sottoscritti, **a pena di decadenza.**

Il soggetto gestore dovrà rapportarsi, per tutte le fasi e procedure richieste dalla gestione del progetto, con Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia, con il Responsabile dell'Ufficio di Piano o altra figura all'uopo nominata.

L'aggiudicatario dovrà effettuare la valutazione dei propri rischi in relazione all'attività svolta e verificare costantemente il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte degli addetti al servizio. Inoltre, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'aggiudicatario è tenuto a cooperare con l'Ambito Territoriale Sociale nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sul servizio svolto, nonché coordinare con il medesimo Ambito gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle due aziende.

In caso sopravvenute disposizioni nazionali, regionali e/o comunali emanate alla luce di eventi imprevedibili ed eccezionali, che non consentano la prosecuzione del servizio per come previsto dal presente Capitolato prestazionale, dall'Offerta Tecnica, dal contratto e dal verbale di avvio delle attività, la ditta aggiudicataria si impegna, se possibile e previa concertazione con il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Foggia, alla prosecuzione del servizio nelle forme e modalità consentite e compatibili con la normativa sopravvenuta, anche a mezzo di una rimodulazione delle attività, sia in presenza che a distanza. A tal fine, la ditta aggiudicataria si obbliga a presentare un nuovo progetto di rimodulazione delle attività che, per essere attuato, dovrà preventivamente ed obbligatoriamente approvato dal Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia o da altra figura all'uopo nominata. Sino all'approvazione, la Ditta aggiudicataria non potrà in alcun modo procedere allo svolgimento dell'attività rimodulata né potrà rendicontare le attività eventualmente svolte in mancanza del preventivo assenso della Amministrazione appaltante.

#### **ART. 16.1 – DOVERI DEL PERSONALE**

Gli operatori impegnati a svolgere il Servizio oggetto di affidamento dovranno:

- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza, impegno, professionalità e correttezza nei confronti dei destinatari del servizio in oggetto;
- prestare la massima collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei P.E.I.;
- mantenere la riservatezza ed il segreto professionale su tutte le questioni inerenti il servizio e i soggetti destinatari dello stesso;
- predisporre ed aggiornare costantemente documentazione reportistica dei singoli casi;
- comunicare tempestivamente eventuali disservizi;
- non accettare o richiedere alcuna forma di compenso per le attività rese, di qualunque natura e da parte di utenti o familiari degli stessi;
- comunicare tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi circostanza o situazione coinvolgente i destinatari del servizio, anche al fine di programmare interventi differenti da quelli oggetto del servizio oggetto di affidamento.

#### **ART. 17 – TUTELA DEL PERSONALE ADDETTO**

Gli operatori impiegati dalla ditta avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la stessa che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ente appaltante, restando, quindi, ad esclusivo carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

#### **ART. 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'aggiudicatario è tenuto altresì all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, pertanto, il trattamento dei dati dovrà avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza.

L'impresa aggiudicataria sarà, quindi, nominata "Responsabile esterno" del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e sarà autorizzata a trattare i dati necessari allo svolgimento delle attività previste dal rapporto contrattuale, con espresso divieto di comunicazione e diffusione dei dati.

L'Ambito Territoriale Sociale/Comune si riserva il diritto di procedere a periodiche ed eventuali verifiche in ordine al trattamento dei dati.

Al termine del contratto, la designazione di "Responsabile esterno" decadrà automaticamente, senza ulteriore necessaria comunicazione.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs n. 36/2023, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

#### **ART. 19 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Sono riconosciute all'Ambito Territoriale Sociale di Foggia ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti del personale impiegato, nonché delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'Ambito Territoriale Sociale si riserva di rescindere il contratto d'appalto, a seguito dell'accertamento di violazioni delle suddette norme.

#### **ART. 20 - VALUTAZIONE DI QUALITÀ**

Le attività volte a verificare le qualità delle prestazioni dei servizi saranno eseguite dall'Ente appaltatore o suo delegato nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e s.m.i..

Inoltre, la Ditta aggiudicataria s'impegna ad adottare i criteri valutativi per la misurazione della qualità e gradimento del servizio; la ditta potrà proporre in sede progettuale eventuali criteri di misurazione della qualità.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Foggia, potrà riservarsi la facoltà di distribuire questionari di gradimento alle persone beneficiarie del servizio.

Qualora, a seguito delle verifiche periodiche, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario del servizio, l'Ambito Territoriale Sociale di Foggia/Comune di Foggia si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, fatta salva ogni richiesta del risarcimento del danno, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento.

## **ART. 21 - PAGAMENTI**

L'importo risultante dagli atti della procedura non potrà in alcun modo essere variato durante l'intera durata contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del contratto sarà corrisposto in rate mensili posticipate.

I pagamenti saranno effettuati mensilmente entro 30 giorni, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici, dalla data di presentazione delle relative fatture, corredate dalla seguente documentazione:

- Relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento;
- Contratti degli operatori impiegati nel servizio;
- Schede relative a ciascun utente firmate dal genitore/tutore del minore, dall'operatore e dall'Assistente Sociale e/o dalle Equipe Multidisciplinari integrate d'Ambito titolari del caso;
- Copia buste paga del personale impegnato nelle attività dell'A.D.E. regolarmente sottoscritte o idonea prova dell'avvenuto pagamento.

In caso di fatture irregolari e/o di contestazioni degli adempimenti contrattuali ovvero nel caso di DURC non regolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e fino a completamento della regolarizzazione ovvero della conclusione della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento né aver titolo al risarcimento dei danni, né ad altre pretese. Le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente ed i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione ovvero, analogamente, dal momento della regolarizzazione della documentazione o del predetto DURC.

Con tale pagamento l'esecutore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla stazione appaltante per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, ad eccezione della sola I.V.A., la cui applicazione sarà calcolata nella misura dovuta, in ottemperanza alle specifiche disposizioni legislative vigenti al momento dell'emissione della fattura.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'affidatario di richiedere lo scioglimento del contratto, né di interrompere il servizio.

La stazione appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'esecutore cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

La stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario.

Nessun importo potrà essere versato dagli utenti direttamente all'esecutore ed ai suoi incaricati, i quali, a nessun titolo potranno o dovranno riscuotere dette somme, costituendone la violazione una causa di risoluzione del contratto.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse elettronicamente e redatte in modo chiaro e dettagliato, al fine di consentire eventuali riscontri e dovranno obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara ed il codice univoco del servizio.

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico del gestore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ambito Territoriale Sociale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

**ART. 22 - RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER MINORI PRESTAZIONI.**

In relazione a tutte le attività oggetto del servizio, qualora dalla rendicontazione delle attività e dalle verifiche eseguite sulla stessa si riscontrasse un impegno orario inferiore a quanto offerto o, più in generale, un servizio con caratteristiche qualitative e quantitative inferiori a quanto pattuito, l'Amministrazione procederà a ridurre il corrispettivo in proporzione. Ciò anche in caso di rimodulazione del servizio con prestazioni per un monte ore inferiore a quanto inizialmente stabilito per sopravvenute disposizioni nazionali, regionali e/o comunali emanate per fronteggiare eventi eccezionali e imprevedibili.

Analogamente, si opererà una proporzionale riduzione del corrispettivo qualora si riscontrasse che il servizio non soddisfa le specifiche della progettazione del servizio, con minore apporto di risorse (es. attrezzature, prodotti, formazione, qualifica del personale ecc.).

**ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Ambito Territoriale Sociale di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicataria e/o di fallimento della stessa.

Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Ambito, risolvere il contratto, qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originario.

**ART. 24 - SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

In caso di sciopero del personale o della ditta o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore.

Il servizio dovrà essere comunque garantito. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

**ART. 25 - CAUSE DI RISOLUZIONE E PENALITA'**

L'inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato prestazionale da parte dell'Aggiudicataria, comporterà risoluzione del contratto d'appalto. E' facoltà dell'Ambito Territoriale Sociale di risolvere il contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato prestazionale e, comunque, il contratto verrà risolto alla terza irregolarità accertata, fatto salve l'incameramento delle penali;

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio ovvero in caso di cessione del contratto;
- fallimento dell'aggiudicataria, o sua soggezione a procedura equipollente, o dei suoi aventi causa nella gestione, ovvero il verificarsi di eventi che evidenziano il sostanziale venire meno in capo all'aggiudicataria dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria;
- gravi manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Ambito Territoriale il diritto di affidare l'espletamento del servizio ad altra impresa attraverso nuova procedura e secondo le modalità previste dalla legge.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ambito Territoriale Sociale di Foggia. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'Aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato prestazionale, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Ambito Territoriale. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato prestazionale, è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 50,00 a € 250,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e/o della recidività. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante raccomandata A.R., alla quale l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia. Si procederà al recupero della penale, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul versamento del corrispettivo. L'applicazione della penale di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Ambito Territoriale Sociale/ Comune di Foggia per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penale ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'aggiudicataria in via amministrativa. L'Ambito Territoriale / Comune di Foggia avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

#### **ART. 26 – OBBLIGHI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali. A pena di nullità assoluta del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane spa dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. Egli dovrà, inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di cui alla Legge n. 136/2010.

Per eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

#### **ART. 27 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

La cauzione definitiva che sarà versata dall'aggiudicataria resta stabilita in una somma pari al 10% dell'importo netto dell'appalto ovvero nella diversa misura che sarà stabilita conformemente all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Essa dovrà essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Foggia a mezzo di fidejussione bancaria o di cauzione secondo le vigenti disposizioni.

Può essere costituita, altresì, mediante polizza fidejussoria assicurativa da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449.

#### **ART. 28 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra l'Ambito Territoriale Sociale e l'Aggiudicataria, in ordine all'interpretazione o applicazione del presente Capitolato, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica - nessuna esclusa) e che non dovessero risolversi in via bonaria, saranno definite dal Foro di Foggia .

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato prestazionale si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.